



QUESITI E RISPOSTE in materia di
GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE
Novembre-Dicembre 2023

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Buongiorno, quale disciplina è applicabile agli apparecchi da gioco lecito che non consentono vincite in denaro? in particolare quando sono installati nei Luna Park.</p> <p>Grazie, saluti</p>	<p>L'articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che <i>“Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”</i> facendo salva la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni <i>“gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”</i>, inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.</p> <p>Pertanto la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è costituita dalla Determina Agenzia delle Dogane n.250263 del 10 giugno 2022 ; questo atto indica le modalità di applicazione</p>

		<p>della regolamentazione per l'uso degli apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. e nelle attrazioni denominate "padiglioni e sale trattenimento. In aggiunta si deve fare riferimento alle determinazioni n. 151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC) e n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA) .</p>
2	<p>Si chiede se la Sala Scosse e la Sala Giochi possano essere localizzate urbanisticamente in alcune zone del territorio, vietando l'apertura in altre zone ritenute dall'amministrazione "a rischio" . Grazie distinti saluti</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che la possibilità di regolamentare urbanisticamente le sale scommesse e le sale gioco rientra senza dubbio nella facoltà che ciascuna amministrazione comunale possiede in relazione alla localizzazione delle attività produttive ed economiche in genere . In Lombardia tale possibilità è riconosciuta dalla legge regionale n. 12 articolo 51. Si sottolinea tuttavia la necessità di motivare a sufficienza in modo preciso per quale motivo in alcune zone non si consentirebbe l'apertura di tali attività, facendo riferimento ai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8 del dlgs n. 59/2010. La motivazione infatti definita nel quesito "a rischio" non appare idonea a supportare una tale limitazione di insediamento .</p>
3	<p>Buongiorno, con la presente formuliamo il seguente quesito : un esercente è stato oggetto di contestazione da parte della nostra Polizia Locale per non aver esposto all'interno del pubblico esercizio la tabella dei giochi</p>	<p>In risposta al quesito si evidenzia che l'obbligo stabilito dal TULPS R.D n. 773/1931 all'articolo 110 comma 1 e dell'articolo 195 del Regolamento di esecuzione R.D n.</p>

	<p>proibiti ma un semplice avviso nel quale l' esercente avverte gli avventori che nell'esercizio sono vietati i giochi interdetti dal Questore. Si chiede dunque se tale avviso possa sostituire la Tabella oppure se la stessa sia indispensabile . Si ringrazia e si inviano distinti saluti.</p>	<p>635/1940 si riferisce all'esposizione esattamente di una Tabella predisposta dal Questore ed indicante i giochi proibiti in modo puntuale. Pertanto non può essere considerato sostitutivo della stessa un avviso che non abbia tali caratteristiche di indicazione. Ricordiamo che la mancanza della Tabella in questione è sanzionata penalmente con l'articolo 221 comma 2 del citato R.D n. 773/1931 .</p>
4	<p>Buongiorno, è possibile individuare altri luoghi sensibili nel nostro comune situato in Lombardia, e con quale atto, per impedire l'apertura di nuovi locali da gioco ? Si ringrazia per la risposta che vorrete darci</p>	<p>La legge regionale Lombardia n. 8 del 2013 all'articolo 5 comma 2 consente ai comuni di individuare altri luoghi cosiddetti sensibili oltre a quelli indicati dalla DGR n. 1274 del 2014. Tale individuazione si ritiene debba essere fatta con Delibera del Consiglio Comunale trattandosi di una competenza specificatamente di ordine programmatico.</p>
5	<p>Si chiede se la distanza da un luogo sensibile, nel caso in cui un locale di gioco (sala scommesse) possieda due ingressi su due vie distinte , debba essere calcolata e quindi verificata da entrambi o solo da uno dei due ingressi ; nel caso in cui un ingresso rispetti la distanza e l'altro no, come ci si deve comportare ? Il nostro è un comune in Lombardia . Grazie distinti saluti</p>	<p>La DGR n. 1274 del 2014 esplicitamente indica che la distanza dai luoghi sensibili è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale. Nel caso in cui l'esercizio possieda due ingressi su due distinte vie, che necessariamente devono essere considerati entrambi ingressi principali, la distanza deve essere verificata per entrambi. E' sufficiente che uno dei due non</p>

		<p>rispetti la distanza minima dal luogo sensibile per vietare l'installazione dei giochi in questione, a meno che l'ingresso non rispettoso venga chiuso in modo permanente dall' esercente, sempre che la normativa regolamentare comunale edilizia lo consenta .</p>
6	<p>Buongiorno si chiede se una chiesa all'interno di una proprietà privata, utilizzata comunque per funzioni religiose anche se non continuativamente, debba essere considerata luogo sensibile ai sensi della legge regionale Lombardia n. 8/2013. L'amministrazione si è informata anche sulla eventuale consacrazione ma non risulta che la chiesetta sia stata sottoposta a procedimento di consacrazione.</p>	<p>In risposta alla domanda si precisa la regione Lombardia ha già risposto in data 25 maggio 2017 via mail ad analogo quesito formulato da altro comune, affermando in via generale, che l'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274/2014, attuativa dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8, include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Il suddetto art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n. 1274/14 include tra i luoghi sensibili anche i luoghi di culto relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Tra le confessioni religiose di cui trattasi figura anche la Chiesa Cattolica (art. 70, comma 1, della succitata l.r. n. 12/05), e tra i luoghi di culto sono ricompresi, secondo l'art. 71, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12/05, anche gli immobili destinati al culto.</p> <p>Nella risposta si precisa poi che circa l'occasionalità con cui nella suddetta Chiesa vengono celebrati i riti cattolici, l'art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla d.g.r. n.</p>



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia



		<p>1274 del 2014 non prevede delle giornate e/o degli orari minimi di apertura al pubblico per gli immobili destinati al culto affinché questi possano essere riconosciuti come tali.</p>
--	--	---